

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BOSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1998

—————

Modifica dei termini di opposizione alla dichiarazione
di fallimento previsti dall’articolo 18 del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 18 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), che disciplina la opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, stabilisce che il debitore può compiere tale atto nel termine di quindici giorni dalla notifica della sentenza relativa.

Il terzo comma dell'articolo in questione dispone altresì che la opposizione deve essere proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente.

In assenza di ogni precisazione quest'ultimo comma deve essere interpretato nel senso che la opposizione deve essere notificata nel termine di cui sopra sia al curatore che al creditore procedente.

Il termine di quindici giorni appare assolutamente incongruo per la particolare brevità e ciò per molteplici considerazioni: la sentenza colpisce ovviamente imprese commerciali il cui titolare può avere, sia pure in presenza di notifica formalmente regolare, piena conoscenza della sentenza soltanto quando il termine per l'opposizione è scaduto o è prossimo a scadere. Infatti l'intensità dei rapporti commerciali costringe talora i titolari di aziende ad assentarsi per periodi non brevi; d'altra parte non sempre la struttura organizzativa dell'azienda è tale da consentire, in assenza del titolare, di valutare appieno la portata della sentenza nonché il tipo e i tempi per i rimedi. In ogni caso, in assenza del titolare, è impossibile rilasciare mandati a legali, indispensabili per la notifica della citazione. Da considerare poi che in non pochi casi il titolare dell'azienda fallita risiede in una provincia, il curatore in un'altra, il creditore procedente in una terza. Tutto ciò rende ancora più problematica la notifica in tempi così ristretti.

In ordine a quanto sopra, occorre anche coordinare la legislazione con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 23 settembre 1998, in materia di notificazioni effettuate a mezzo posta ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890. Secondo quest'ultima legge la notifica a mezzo del servizio postale prevede che, nel caso di assenza del destinatario, si debba inviare al medesimo apposito avviso, mentre il plico rimane in deposito presso l'ufficio postale: in tal caso la notificazione si ha per eseguita decorso il «termine di dieci giorni dal deposito». Ciò significa che l'opponente si deve attivare con molto anticipo per essere certo di ottenere una notifica regolare. Ciò tanto più dopo la sentenza della Consulta che prescrive che anche il secondo avviso deve essere consegnato al notificatario.

D'altra parte in calce alla sentenza dichiarativa del fallimento non viene riportato alcun avviso in ordine ai tempi ed ai modi per proporre tempestivamente gravame, perché nessuna norma lo prescrive. Ciò diversamente da quanto è disposto - sia pure per i ricorsi di carattere giurisdizionale in materia amministrativa - dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, che, al terzo comma dell'articolo 1, dispone: «la comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato». Né si può opporre che la sentenza emanata in applicazione della legge fallimentare è un atto giudiziario nel quale l'interessato è rappresentato da un legale, che, pertanto, potrebbe consigliare opportunamente l'interessato. La sentenza dichiarativa di fallimento è atto giudiziario ma che conclude un procedimento *sui generis* nel quale

la parte può non essere rappresentata da un legale.

Di rilievo è il fatto che il superamento del termine dei quindici giorni preclude l'esperimento di ogni e qualsiasi rimedio. Di conseguenza un volta superato tale termine le sorti dell'azienda fallita non possono essere modificate, con tutte le implicazioni di carattere economico e giuridico per l'azienda medesima, per gli amministratori, per i lavoratori e con i riflessi negativi nei confronti delle controparti che di solito non riescono a realizzare attraverso curatela i propri crediti.

Ad ogni modo esiste già un precedente in merito all'obbligo d'indicare l'organo ed i tempi per proporre gravame in ordine ad altro provvedimento giudiziario: ci si riferisce alla norma contenuta nell'articolo 641 del codice di procedura civile, il quale dispone che, nel caso di accoglimento del ricorso per decreto d'ingiunzione, il giudice, nell'ordinare al debitore il pagamento in un termine prefissato, deve formulare «espreso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata». Tale richiamo è di tutto rilievo perché s'impone al giudice l'obbligo di richiamare l'attenzione sui tempi e modi della opposizione. Inoltre il termine per la opposizione, già fissato in venti giorni, è stato portato a quaranta dal decreto-legge 18 ottobre 1995,

n. 432, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, e ciò sempre a riprova che la intensità dei rapporti rende necessaria la fissazione di termini più lunghi.

La opportunità di elevare da quindici a trenta i giorni per la notifica della citazione in opposizione è determinata anche dalla necessità di fissare termini analoghi per provvedimenti analoghi. In effetti il termine per proporre appello avverso le sentenze di primo grado è di trenta giorni ed è quindi necessario che ciò valga per tutti gli appelli. Né si può obiettare che l'allungamento dei tempi per la proposizione della opposizione possa avere influenza sulla procedura fallimentare dato che non viene apportata alcuna modifica alla citata norma di cui all'articolo 18 della legge fallimentare nella parte in cui dispone che l'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

La modifica proposta risponde soltanto alla esigenza di una certezza del diritto, onde evitare inutili diversità di norme per casi analoghi.

L'allungamento del tempo concesso per la notifica della citazione in opposizione vale anche ad evitare disparità di trattamento, rimarcabili anche in sede di verifica di legittimità costituzionale, e comunque ad evitare che la brevità dei termini ora vigenti si traduca in un irreparabile danno per non poche aziende.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 18 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (*Opposizione alla dichiarazione di fallimento*). - 1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento, il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di trenta giorni dall'affissione della sentenza.

2. L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento.

3. L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore ed al creditore richiedente.

4. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza».